

R.G.P.U: n.55-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

Sezione Procedure Concorsuali



Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 55-1/2023, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 28/3/2023 dai Sig.ri

_____ -¹⁶, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Matteo Lorenzi (C.F. LRNMTT85M30G702E) presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in Pisa alla Via R. Fucini n. 49 ed alla p.e.c.: m.lorenzi@dpec.it+

Ha emesso la seguente

SENTENZA

1. I ricorrenti versano in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza dell'Avv. Giuseppe Vecchio, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La **situazione di sovraindebitamento** che affligge i ricorrenti deriva essenzialmente dalla grave situazione patologica di ludopatico che affligge il Sig. _____



ha indotto a contrarre numerosi debiti per onorare i quali ha dovuto fare ampio ricorso al finanziamento .

3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che i **ricorrenti sono qualificabili come "consumatori"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

4. I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una **procedura di sovraindebitamento di stampo familiare** ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che i ricorrenti risultano coniugi e conviventi, come dimostrato dagli stati di famiglia allegati.

5. Sul ricorrente grava un'**esposizione debitoria** che può essere così sintetizzata:

Tipologia debito	Creditore	Debito residuo
Fin. Credito al consumo	1 - FINDOMESTIC	47.918,00
Fin. Credito al consumo	3 - COMPASS BANCA SPA	4.282,00
Fin. Credito al consumo	5 - FORD CREDIT ITALIA SPA	16.092,00
Fin. Credito al consumo	4 - RCI BANQUE	18.984,00
Fin. Credito al consumo	1 - FINDOMESTIC	16.249,00
Fin. Credito al consumo	6 - NEXI PAYMENT SPA	1.198,00
Debiti vs condominio	8 - CONDOMINIO	2.140,00
Tributi vari	7 - AGENZIA DELLE ENTRATE	646,00
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari	9 - SPESE PER PROCEDURA	4.683,00
Mutuo Ipotecario immobiliare	2 - BPM	48.239,00

La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. pag. 9 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 158.711,00 ed è per la massima parte composta dal debito per finanziamenti per credito al consumo. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed



attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

6. Il **patrimonio dei ricorrenti**, risulta stimato nel modo seguente (v. pag. 10 della relazione):

Valore stimato del patrimonio immobiliare	135.000,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare per redditi futuri	36.000,00
Valore complessivo del patrimonio	171.000,00
Valore immobile prima casa	135.000,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	36.000,00

Esso è costituito poi dal loro reddito personale, i coniugi difatti percepiscono uno stipendio mensile netto rispettivamente pari ad € 1.600, per il Sig. _____

1.400 per _____

5. Il **nucleo familiare** del ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dai medesimi ricorrenti. Le spese necessarie al **fabbisogno del nucleo familiare** vengono quantificate dal ricorrente in euro € 2.600.

Tale deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.

6. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di **OCC**, il Dott. Carlo Masini. Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.



7. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di € 33.600, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 400 per la durata di sette anni. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile delle ricorrenti corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.

8. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di sei anni, che sarà così ripartita:

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	1 - FINDOMESTIC	47.198,00	26,88%	12.880,00	73,12%
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	3 - COMPASS BANCA SPA	4.282,00	26,88%	1.151,00	73,12%
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	5 - FORD CREDIT ITALIA SPA	16.092,00	26,88%	4.325,00	73,12%
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	4 - RCI BANQUE	18.984,00	26,88%	5.103,00	73,12%
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	1 - FINDOMESTIC	16.249,00	26,88%	4.368,00	73,12%
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	6 - NEXI PAYMENT SPA	1.198,00	26,88%	322,00	73,12%
Prestiti - da terzi (Chirografario)	8 - CONDOMINIO	2.140,00	26,88%	575,00	73,12%
Tributi (Chirografario)	7 - AGENZIA DELLE ENTRATE	646,00	26,88%	174,00	73,12%
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari (Privilegiato mobiliare)	9 - SPESE PER PROCEDURA	4.683,00	100,00%	4.683,00	100,00%

9. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta.

10. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.



10. Il piano prevede altresì che il debito relativo al **mutuo** contratto per l'acquisto dell'immobile venga posto al di fuori dalla ristrutturazione, ed escluso dalla relativa falcidia, così da essere integralmente **onorato alle sue regolari scadenze** così come previsto ai sensi dell'art. 67, 5° co. CCI. Tale norma difatti consente che il piano preveda il rimborso delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione principale del ricorrente laddove dimostri di essere in regola nel pagamento delle rate oppure laddove il GD lo autorizzi al pagamento delle rate scadute alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di specie appare comprovato, ed accertato da parte del Gestore, che l'abitazione su cui grava il mutuo ipotecario corrisponde all'abitazione principale (nonché unica) del ricorrente e che questi è in regolare ammortamento (v. pag. 6 del ricorso).

11. Deve ritenersi che l'accertata **ludopatia** del sovraindebitato non rappresenti una causa ostativa all'omologa del Concordato ai sensi dell'art. 69 CCI. Difatti il consolidato orientamento giurisprudenziale tende ad escludere che il ricorrere di tale patologia concreti gli stati soggettivi di colpa grave, malafede o frode, ostativi all'omologa, almeno laddove tale affezione risulti comprovata da idonea documentazione medica ed assurga a vera e propria patologia e non mera dedizione per quanto frequente od abituale (cfr. Tribunale di Torino, decreto 08.06.2016; Tribunale di Cuneo, decreto 19.06.2017 e Tribunale di Torino del 31 dicembre 2018 secondo cui "la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata e tale da avere portato all'apertura di un'amministrazione di sostegno"). Difatti il ricorrere di uno stato propriamente patologico, pur non escludendo la riconducibilità soggettiva dei comportamenti al sovraindebitato, esclude la dimensione cd. oggettiva della colpevolezza, riconducibile al giudizio di rimproverabilità normativa del comportamento agito. Il ludopatico, infatti, non è in condizioni di adeguarsi alle prescrizioni ordinamentali, dal momento che i suoi comportamenti sfuggono alla sua sfera di dominio, ciò che impedisce di poterli valutare in termini di colpa.



Nella fattispecie all'esame appare provato che il sovraindebitato è incorso non nella mera dedizione al gioco d'azzardo – che porterebbe ad escludere la meritevolezza del debitore - bensì in una vera e propria affezione patologica di carattere psicologico/psichiatrico, la quale determina l'incapacità cronica del debitore di resistere all'impulso del gioco.

D'altra parte appare dimostrato che il sovraindebitato stia partecipando ad un percorso terapeutico volto alla normalizzazione del proprio disturbo, il cui primo passo imprescindibile è stata la stessa consapevolezza della patologia da cui è affetto. Tale percorso terapeutico intrapreso dal sovraindebitato dimostra pro futuro il suo impegno ad evitare il ripetersi delle cause di sovraindebitamento.

12. L'esecuzione del presente **piano non appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria** costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che già solo il patrimonio immobiliare dei sovraindebitati in caso di vendita competitiva, anche a voler immaginare una riduzione di prezzo conseguente all'aggiudicazione susseguente a tre esperimenti di vendita consentirebbe un realizzo maggiore di quello offerto dai sovraindebitati. Tale condizione non appare di per sé ostativa all'omologa, occorrendo la relativa valutazione soltanto allorquando risultino opposizioni dei creditori in merito alla convenienza della proposta, sub specie assenti, secondo quanto dichiarato dall'OCC.

12. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura.**

Il GD con provvedimento del 3/10/2023 ha richiesto chiarimenti in ordine alla domanda, ritenendo necessario che i sovra indebitati comprovassero la natura realmente patologica, e non meramente saltuaria, della ludopatia ed inoltre che rappresentassero lo stato adempitivo del mutuo contratto per l'acquisto della loro abitazione in ragione del disposto 67, co. 5, CCII.

Con atto del 27/10/2023 il sovraindebitato ha depositato il referto medico a firma della Dott.ssa Lamanna la quale diagnostica la ludopatia patologica e comprova il regolare adempimento nel versamento delle rate del mutuo.

Pertanto, atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché



la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

L'OCC con memoria dell'11/7/2024 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e che nessun creditore ha presentato osservazioni, limitandosi ad apportare liminari rettifiche agli importi del passivo della procedura di ristrutturazione.

Conclusivamente appare sussistere i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;

Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.



OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dai dai Sig.ri

4 entrambi residenti

DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Pisa, 18/7/2024

Il giudice

Dott. Marco Zinna

